



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 28/05/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 20/02/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 27/11/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 1.925,70, di cui € 104,10 a titolo di "commissioni di attivazione", € 211,20 a titolo di "commissioni di gestione", € 1.362,90 a titolo di "costi di intermediazione" ed € 247,50 a titolo di "spese di istruttoria";
- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Costitutosi, l'intermediario svolge preliminarmente alcune considerazioni critiche nei confronti della sentenza *Lexitor*, escludendo l'efficacia diretta della direttiva 2008/48/CE nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli n. 10489/19 e Tribunale di Monza n. 2573/2019); inoltre, rileva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle imposte/oneri erariali e ai costi di intermediazione, trattandosi di spese che sono state corrisposte a terzi (richiama, al riguardo, l'orientamento del Collegio di Roma, *ex multis* decisione n. 2055/20).

Si oppone poi alle pretese della cliente, eccependo:

- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento



incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa presente di aver comunque rimborsato a tale titolo, in sede di conteggio estintivo, l'importo di € 187,95, quale "*liberalità*";
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere alla ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Pertanto chiede, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

Nelle repliche, la ricorrente ribadisce che le commissioni di intermediazione devono essere rimborsate secondo il criterio proporzionale lineare, attesa l'opacità della descrizione contrattuale delle stesse. Osserva inoltre che, sulla base della sentenza *Lexitor*, le succitate commissioni sarebbero oggetto di rimborso anche laddove ne fosse riconosciuto il carattere *up front*.

Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva.*
- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*
- *Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione in atti, il Collegio accerta la natura *recurring* della commissione di gestione, in quanto remunerativa anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Il relativo rimborso risulta già correttamente effettuato, secondo il criterio contrattualmente stabilito, essendo stato versato in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, cui il contratto rinvia. Hanno, per contro, natura *up front* le restanti voci di costo, poiché remunerative esclusivamente di attività precontrattuali; il relativo rimborso dovrà avvenire secondo la curva degli interessi (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 5585/20).

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste della ricorrente meritino di essere accolte, considerando i rimborsi già effettuati dall’intermediario, secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	54
rate residue	66

TAN ▶	5,40%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55,00%
- in proporzione alla quota	32,84%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 247,50 <input type="radio"/>	€ 147,77 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 147,77
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 531,00	€ 292,05 <input type="radio"/>	€ 174,37 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 174,37
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 384,00	€ 211,20 <input type="radio"/>	€ 126,10 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 187,95	€ 0,00
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 2.478,00	€ 1.362,90 <input type="radio"/>	€ 813,71 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 813,71
<input type="radio"/>			<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			<input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.135,85
interessi legali	si

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richieste.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.135,85, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI